

Scheda sulla valutazione del rischio : analisi compiuta ex Tabella **Valutazione del rischio** (All. 5 del PNA)

Preliminarmente si deve far osservare che quasi tutti (se non tutti) i procedimenti amministrativi che sono sottesi alle funzioni proprie di un Ente Locale appaiono fortemente *vincolati* e la discrezionalità (rectius l'ambito di discrezionalità) pure laddove si manifesta è fortemente condizionata da norme di rango primario. Infatti spesso assistiamo – specie negli ultimi anni – ad una carenza (o vetustà) nella formulazione di regolamenti comunali disciplinanti l'applicazione (o meglio la regolazione in ambito locale) di aspetti volutamente tralasciati dalle disposizioni legislative. Tale carenza è spesso ingenerata da una formazione di rango primario troppo spesso ipertrofica, confusionale e contraddittoria, che comporta il venir meno < o meglio di vanificare > quegli aspetti programmatici dell'azione amministrativa, cui tutte le PP.AA. dovrebbero aspirare o tendere.

Detto ciò, appare subito evidente l'altro corno del dilemma: i procedimenti sono abbastanza strutturati e regolati da norme (specialmente di settore) particolarmente evidenti, ma gli operatori che li gestiscono sono pochi, per non dire unici (nella loro solitudine d'ufficio) quindi quando prendiamo a riferimento lo specchietto (2) **indici di valutazione dell'impatto**, otteniamo il più delle volte un alto punteggio : **5 o 4** -.

Questo poiché le molteplici attività e/o funzioni svolte dai comuni, correlate a decenni di limitazioni fortissime sul fronte occupazionale ha portato a questo risultato nei fatti: le risorse umane (specialmente negli enti con pochissima popolazione) adibite a procedure amministrative specifiche e/o settoriali sono pari ad 1 per attività o servizio, oppure 2 se il Responsabile si avvale di un subordinato che gli prepara il provvedimento che poi firmerà.

Questo spiega una valutazione assai alta sotto quest'ultimo profilo.

Tralasciamo gli aspetti legati alla rilevanza esterna ed alla complessità del processo di dubbia (o addirittura inutile) praticità per gli EE.LL., per soffermarsi sull'impatto economico, dando atto che negli ultimi 5 anni (ma lo *spatium temporalis* potrebbe estendersi a ritroso) **non si ha notizia** di sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti od amministratori di questo Ente -.

(2)

Venendo adesso agli aspetti concreti correlati alla stima del rischio di corruzione, dato atto dello studio compiuto sul documento contenuto nel PNA, cioè l'Allegato n.5, si può così procedere al computo per una "oggettiva" valutazione complessiva del rischio :

formula = ***valore frequenza x valore impatto***

traiamo il picco maggiore dato da 5 x 5 cioè **25 valore massimo**

operiamo adesso su quattro distinzioni – sapendo che non esiste un rischio pari a zero – avremo questa ipotesi :

- fino a 10 punti valore minimo;
- da 11 a 18 punti valore medio;
- da 19 a 22 punti valore alto;
- oltre 22 punti valore massimo -.

Da questa valutazione – presa a riferimento 'oggettivo' - esprimiamo nelle schede tecniche il valore di valutazione del rischio con le aggettivazioni di cui sopra -.